

*Istituto Superiore
"Rita Levi- Montalcini"*

ITIS-ITC-ITT-IPSIA

ACQUI TERME

Regolamento d'Istituto

*Adottato con delibera del Consiglio di istituto
in data*

I - Premessa

Art. 1

Il presente regolamento dell'Istituto Superiore "R. Levi- Montalcini" di Acqui Terme fa riferimento ai principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana e dalle attuali leggi e accoglie tutto quanto

previsto dallo "Statuto degli Studenti", in particolare riguardo al diritto allo studio e alla funzione della scuola come luogo educativo e di formazione umana e professionale degli studenti, capace di promuovere – in corresponsabilità con le famiglie ed in sinergia con il territorio- i diritti di autonomia e di cittadinanza di ciascun utente con particolare riguardo ai più svantaggiati.

Le norme che seguono hanno quindi lo scopo di favorire la realizzazione di tali obiettivi, stimolando l'autostima, la partecipazione democratica nel rispetto dei diritti e nell'applicazione dei doveri di ciascuno e si basano su rapporti tra dirigente, insegnanti, studenti, genitori e personale non docente di dialettica democratica, rispetto della dignità di ciascuno, solidarietà.

Art. 2

I comportamenti di tutti nella scuola devono sempre essere finalizzati al raggiungimento di obiettivi educativi-formativi e all'osservanza degli impegni programmatici fissati dagli Organi Collegiali per quanto riguarda sia l'attività didattica vera e propria sia tutte le altre attività ad essa collegate.

Discendono da queste premesse, per tutti, i doveri:

- 1) della puntualità e del rispetto dell'orario;
- 2) della partecipazione e della frequenza alle lezioni;
- 3) della diligenza intesa come assiduità e costanza di impegno nel lavoro scolastico e nella preparazione individuale anche casalinga;
- 4) della partecipazione al lavoro didattico-formativo anche attraverso l'impegno programmato negli Organi Collegiali.

II - Diritti dello studente

Art. 3

L'allievo ha diritto:

- ad una scuola organizzata e gestita in funzione delle sue esigenze e del suo diritto di formazione e di istruzione;
- a partecipare agli organi collegiali previsti dalle vigenti disposizioni;
- a riunirsi in assemblea generale studentesca-nei limiti e con le modalità indicati dalla norma nazionale (2 ore mensili di assemblea di classe, 5 ore mensili di assemblea di istituto) e riprese nel presente Regolamento- per discutere temi di interesse comune ed in particolare per esprimere la propria opinione sul regolamento di Istituto, sull'organizzazione del servizio scolastico e sulla gestione della scuola;
- al rispetto della propria coscienza morale, civile e religiosa in uno spirito volto a favorire anche l'integrazione e la valorizzazione di stranieri e diversabili;
- ad un'informazione adeguata sul funzionamento della scuola, sugli obiettivi didattici e formativi sulla sicurezza e su tematiche di area disciplinare, interdisciplinare e dipartimentale;
- a ricevere una valutazione corretta e trasparente predefinita in apposita tabella di valutazione - con indicatori e scala numerica di voti - approvata dai consigli di classe ed adottata da ciascun docente.
- ad un insegnamento elevato ed efficace, coerente con l'indirizzo scelto e fondato su didattica innovativa, che privilegi la cooperative learning, il problem solving, la peer education, il tutoraggio del docente, stages di approfondimento di competenze e di capacità individuali e di esplorazione dell'ambiente di lavoro come privilegiato ambiente di apprendimento.
- ad utilizzare abitualmente sussidi didattici informatici, multimediali, bibliografici; la navigazione internet guidata come specimen di percorsi di info/formazione individuale.
- a iniziative complementari al lavoro d'aula quali: alternanza scuola lavoro, stages e scambi culturali anche con soggetti UE. visite guidate, viaggi d'istruzione, teatro, cinema e cineforum ; ad attività di sostegno/recupero/approfondimento /valorizzazione di suoi interessi promosse dall'I.I.S. "R. L. MONTALCINI".
- a locali idonei ed a norma di sicurezza per le lezioni, per le attività di laboratorio, di educazione fisica, di ricerca individuale con materiale educativo di proprietà dell'I.I.S. "R. L. MONTALCINI".

- a ricorrere contro eventuali sanzioni disciplinari come previsto dal successivo articolo 4.

III - Doveri dello studente

Art. 4

- Rispettare e valorizzare la propria e l'altrui personalità, collaborando attivamente con le altre componenti della comunità scolastica, riconoscendo e rispettando l'azione degli insegnanti, del personale ATA, del Capo d'Istituto.
- Frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività scolastiche programmate e/o liberamente scelte e impegnarsi nello studio.
- Non compromettere, interrompere, limitare con il suo comportamento l'attività didattica, l'organizzazione scolastica ledendo diritti di altri attraverso il fumo, l'utilizzo illegittimo di dispositivi elettronici durante l'intera permanenza a scuola.
- Giustificare le assenze delle lezioni con dichiarazione sul libretto da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. In proposito è facoltà del coordinatore di classe effettuare a campione controlli telefonici in riferimento ad assenze di ogni allievo e mantenere rapporti telefonici con la famiglia in caso di irregolare frequenza.
- Alla terza mancata giustificazione, l'insegnante della prima ora segnala al docente coordinatore il nominativo dell'alunno, i genitori del quale, se minorenni, vengono tempestivamente informati.
- Osservare i doveri indicati dallo statuto delle studentesse e degli studenti così come modificato nel 2007 (DPR 248/99 e 2007, artt. 4/5bis), pena l'irrogazione delle sanzioni disciplinari: ammonizione, nota sul registro, informazione alla famiglia, sospensione dalle lezioni, espulsione dall'Istituto. Allo studente interessato alla sanzione saranno contestati gli addebiti e va consentito di giustificarsi anche per iscritto o producendo prove e testimonianze a lui favorevoli. Si veda in tal senso la tabella di sanzioni disciplinari per infrazioni lievi, gravi, gravissime.
- Sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo educativo e contribuire al conseguimento del proprio successo negli studi.
- Partecipare alla vita della scuola con spirito democratico ed impegnarsi perché sia tutelata la libertà di pensiero e bandita ogni forma di pregiudizio e di violenza; rispettare le leggi, i regolamenti, le decisioni democraticamente assunte e le regole di civile convivenza.
- Rispettare il patrimonio della scuola come bene proprio e bene comune.

IV - Organi rappresentativi

Art. 5

Gli organi rappresentativi degli studenti sono il Comitato formato dai rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe e nel Consiglio d'Istituto e l'Assemblea d'Istituto; a livello provinciale la Consulta degli studenti con sede in Alessandria presso l'USP.

Art. 6

Le Assemblee di classe si svolgono durante le lezioni in misura massima di due ore consecutive per mese con l'esclusione dell'ultimo mese delle lezioni; esse devono essere autorizzate dal Dirigente in seguito a regolare domanda, presentata almeno cinque giorni prima dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno. La domanda deve essere sottoscritta dai docenti in servizio nella classe durante l'assemblea.

Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di non concedere l'autorizzazione, motivando.

Durante lo svolgimento delle assemblee gli alunni non possono uscire dall'aula; gli insegnanti possono assistere alle assemblee, se

non vi partecipano sono tenuti, comunque, a vigilare rimanendo nelle vicinanze dell'aula.

Art. 7

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto al mese, escluso i mesi iniziale e terminale, nel limite delle ore di lezione di una giornata.

La richiesta deve essere presentata dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

All'assemblea d'Istituto possono partecipare esperti di problemi sociali, culturali, del mondo dell'economia, del turismo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o delibera dei consigli di classe.

Art. 8

Il Consiglio di classe è costituito da tutti i docenti della classe, a questi si aggiungono di norma due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti.

Il Consiglio si riunisce con la sola presenza dei docenti per espletare particolari funzioni quali la valutazione e l'adozione di sanzioni disciplinari.

In via eccezionale il Dirigente Scolastico può invitare tutti i genitori degli alunni di una classe a partecipare al Consiglio per affrontare problemi di interesse generale.

Del Consiglio d'Istituto fanno parte, oltre al DS, otto docenti, due ATA, quattro genitori, quattro studenti eletti dalle rispettive componenti.

Le sedute del Consiglio d'Istituto sono presiedute da un genitore.

V - Sanzioni disciplinari

Art. 9

Tutti devono seguire, all'interno dell'Istituto, le regole fondamentali dell'educazione, della civile convivenza e della reciproca correttezza, evitando abusi di linguaggio e di comportamento. Nei casi di inosservanza lieve o episodica si provvederà prima al richiamo verbale, poi scritto con annotazione sul diario e/o sul registro di classe da parte dei docenti.

1. Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici, di comportamento irresponsabile, di assenze reiterate il Dirigente Scolastico o il Coordinatore di classe informerà le famiglie.

In caso di danneggiamento all'ambiente scolastico, risorse strumentali, arredi, nell'ottica e con l'obiettivo di educare alla civile convivenza saranno avanzate richieste di riparazione, sostituzione (congruo contributo) e/o altro a carico economico dei responsabili. Qualora, dopo opportune e adeguate indagini, non fossero individuati con precisione i responsabili, il danno sarà a carico della classe o dell'area scolastica interessata al danno. (palestra, area ristoro, corridoi.....) economico.

2. In caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, il Consiglio di classe è tenuto ad applicare anche la sanzione disciplinare di "allontanamento" dalla comunità scolastica secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito a provvedimenti disciplinari.

3. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed, in generale, a vantaggio della comunità scolastica stessa.

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, al quale può essere offerta la possibilità di convertire l'allontanamento dalle lezioni in attività in favore della scuola.

5. L'allontanamento dalle lezioni, di regola non superiore ai quindici giorni, è disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari; nel periodo di allontanamento si provvederà, per quanto possibile, a mantenere un rapporto con lo studente e la famiglia onde favorire il rientro nella comunità scolastica.

6. Quando siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il Consiglio di Istituto può disporre l'allontanamento dalla Comunità scolastica per una durata anche superiore a quindici giorni e commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere dello stato di pericolo.

7. Con riferimento ai casi di cui al comma precedente, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità, durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi; nei casi meno gravi dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

8. Impugnazione delle sanzioni disciplinari.

Gli studenti, o chiunque ne abbia facoltà, hanno diritto di ricorrere avverso le sanzioni disciplinari erogate dal Consiglio di classe entro il termine di 15 giorni, presso l'Organo di Garanzia così composto:

Il Capo d'Istituto o vicario

N. 1 docente designato dal Collegio dei Docenti

N. 1 studente designato dagli studenti

L'organo di garanzia decide a maggioranza assoluta entro il termine di dieci giorni.

In seconda battuta, può ricorrere presso l'Organo di Garanzia Regionale composto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, da n. 2 studenti, da n. 3 docenti e da un genitore.

Per quanto non previsto, si richiamano gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 24 giugno 1998 n.249 e successive modificazioni 2007.

VI - Orario delle lezioni

Art. 10

Le lezioni si svolgono secondo un orario formulato sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto e dalle proposte deliberate dal Collegio dei Docenti in ordine alle esigenze più specificatamente didattiche.

L'accesso all'Istituto è consentito nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni; i Docenti dovranno trovarsi nelle rispettive aule almeno cinque minuti prima dell'orario.

Un turno di assistenza durante gli intervalli viene fissato annualmente dal Dirigente Scolastico.

Tutte le variazioni all'orario scolastico disposte per qualsiasi motivo devono essere annotate tempestivamente sul Registro di Classe.

Art. 11

La presenza degli allievi è obbligatoria a tutte le iniziative programmate dall'Istituto strettamente indispensabili per il completamento della didattica o che coinvolgano, seppure in parte, l'orario delle lezioni o che costituiscano oneri per il bilancio dell'Istituto.

Art. 12

1.Ogni allievo deve portare a scuola solo quanto è necessario per seguire con profitto le lezioni ed il libretto personale delle giustificazioni.

1bis. Si raccomanda ad ogni studente e studentessa la cura della persona dal punto di vista igienico, nonché un abbigliamento che, pur nell'attenzione di mode e stili molteplici, tenga conto di un senso di comune decenza e gusto.

2.L'Istituto non risponde di beni, libri ed oggetti lasciati incustoditi o dimenticati.

3.Il cellulare (unitamente a palmari e a dispositivi di riproduzione audio-video) deve essere spento prima dell'inizio delle lezioni. 4.Chi verrà sorpreso ad usare impropriamente il cellulare durante una prova scritta è passibile di sospensione da gg.5 a gg.10. (misura max.in caso di recidiva).

5. Il docente è tenuto ad annotare qualsiasi mancanza ed inottemperanza degli alunni alle presenti raccomandazioni direttamente sul registro di classe.

6. Quanto stabilito per i cellulari deve valere per ogni altro mezzo di comunicazione ad esso assimilabile (palmari, MP3 etc.)

Si invitano i genitori a contattare i propri figli, solo in casi eccezionali, unicamente attraverso la segreteria.

7.Sono severamente vietate riprese e fotografie ai compagni, ai docenti e personale non docente della scuola (ATA) all'interno dell'area scolastica e in ogni attività connessa alle attività didattiche, se usate in modo improprio o, comunque, all'insaputa dell'interessato. Si rammenta che tale azione si può configurare come reato di rilevanza penale e che quindi può provocare pesanti conseguenze per gli interessati e le famiglie.

Art. 13

Nei cambi d'ora, o in caso di assenza del docente, gli allievi non possono allontanarsi dall'aula e devono tenere un comportamento disciplinato al fine di non arrecare disturbo alle classi che già hanno lezione.

Gli spostamenti degli allievi, da e verso laboratori, palestra, biblioteca palestra devono avvenire in silenzio per non disturbare le classi che già seguono le lezioni e in presenza del docente, il quale, al termine della lezione ricondurrà la classe nella propria aula.

A tale scopo si richiede vivamente l'autodisciplina degli alunni e la collaborazione di tutto il personale docente o non docente.

Durante le lezioni nessuno può uscire dalle aule: tuttavia il docente può autorizzare, per seri motivi, una breve uscita, dopo averne valutato l'opportunità; tale permesso può riguardare soltanto il singolo alunno, è tassativamente vietata l'uscita di classe contemporanea di più alunni.

Art. 14

Durante l'intervallo delle lezioni gli allievi possono fermarsi nei corridoi senza provocare disturbo e disordine; al suono del campanello devono rientrare sollecitamente nelle rispettive classi.

Durante l'intervallo gli allievi non possono uscire dall'area dell'edificio scolastico.

Art. 15

E' vietato agli allievi entrare in aule non proprie sia durante l'intervallo sia in assenza delle classi titolari.I rappresentanti di classe della componente alunni devono responsabilizzare se stessi ed i propri compagni al rispetto per l'arredo scolastico.

Art. 16

Il personale non docente è tenuto a prestare il suo servizio secondo l'orario stabilito dal Dirigente Scolastico in conformità alle norme contrattuali vigenti.

Gli ausiliari, oltre a provvedere alla pulizia delle aule ed a disimpegnare mansioni diverse, esercitano funzioni di vigilanza sugli allievi nelle forme e nei modi dall'art. 7 del DPR. 420/1974, ripreso dalle vigenti norme contrattuali.

Essi sono perciò tenuti a richiamare gli allievi dell'adempimento degli obblighi loro imposti dal presente Regolamento.

Art. 17

I docenti sono tenuti a segnalare al Dirigente o Responsabile di sede, con il tempestivo invio del Registro di Classe, ogni tipo di irregolarità.

Art. 18

In caso di assenza dei docenti l'attività didattica potrà essere sospesa nelle classi interessate solo eccezionalmente e quando non sia possibile provvedere in altro modo.

Art. 19

Ai sensi della Legge vigente antifumo: Decreto legge Lorenzin Art.27 e Art.28 è vietato fumare in tutti i locali della scuola interni ed esterni.

VII - Docente Coordinatore

Art. 20

Il Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno scolastico nomina un docente-coordinatore per ciascuna classe a cui saranno attribuiti i seguenti compiti:

- presiedere il Consiglio di Classe in assenza del Dirigente Scolastico e su sua delega
- verbalizzare tutte le riunioni del consiglio di classe
- curare i rapporti con la famiglia di ogni allievo, specie nel redigere e consegnare il pagellino infraquadrimestrale e nel comunicare, se negativi, i risultati degli scrutini finali prima della pubblicazione dei tabelloni.
- coordinare l'attività didattico/formativa e di sostegno/recupero con i colleghi e, ove necessario con gli uffici.
- raccogliere le esigenze didattiche delle componenti del Consiglio di classe, per trasmetterle al dirigente ai fini di una programmazione generale.

VIII - Assenze, ritardi, permessi, giustificazioni**Art. 21**

Gli alunni che si sono assentati dalle lezioni e dalle altre attività scolastiche programmate per la classe, per essere riammessi devono presentare giustificazione scritta alla ripresa delle lezioni. La mancata presentazione deve essere segnalata sul registro di classe.

La giustificazione deve essere redatta sull'apposito libretto personale delle assenze e deve essere firmata dal genitore, o da chi ne fa le veci, che ha depositato la firma all'inizio dell'anno scolastico.

Il libretto è comunque rilasciato ai soli genitori o a chi ne fa le veci.

Ogni cinque giustificazioni la famiglia è tenuta a comunicare all'Istituto di essere a conoscenza delle assenze del figlio anche se maggiorenne ed autorizzato ad inizio d'anno dal genitore a firmare le sue assenze sul libretto.

Art. 22

Le giustificazioni sono presentate all'insegnante della prima ora di lezione. I casi dubbi, le assenze abituali o arbitrarie vengono segnalate quanto prima al Dirigente che provvederà ai relativi accertamenti e, se necessario, ai provvedimenti del caso.

Gli insegnanti delle prime ore di lezione e i coordinatori sono tenuti a controllare che non vi siano alunni con assenze non giustificate: solo in via eccezionale tali alunni possono essere riammessi a condizione che la regolare giustificazione sia presentata nei giorni immediatamente successivi all'assenza.

Art. 23

La frequenza ai corsi di recupero e' obbligatoria, come pure la presenza allo sportello prenotato: l'assenza ammessa solo per gravi motivi va giustificata il giorno successivo. Eventuali assenze non giustificate costituiscono demerito nella valutazione intermedia e finale e il mancato recupero puo' costituire debito formativo permanente nel curriculum scolastico.

Art. 24

Non sono concessi permessi di entrata posticipata e non sono consentiti ritardi se non per serie e comprovate ragioni.

Gli alunni minorenni e maggiorenni con permesso di entrata posticipata possono entrare a scuola entro la prima ora di lezione. In caso si presentino a scuola alunni minorenni con permesso di entrata posticipata oltre la prima ora di lezione, devono essere accolti all'interno dell'edificio, non necessariamente in classe. Gli alunni maggiorenni, salvo casi eccezionali, a discrezione del DS o di un suo delegato, non saranno ammessi a scuola.

Gli alunni pendolari con mezzi di trasporto in ritardo rispetto all'orario comunicato alla scuola ad inizio d'anno, sono ammessi. Il portone d'ingresso sarà chiuso dalle 8.10.

Le uscite anticipate sono permesse se il genitore o suo delegato, viene fisicamente a prelevare il figlio a scuola

Art. 25

I permessi permanenti di uscita anticipata e gli ingressi posticipati in via eccezionale e per gravi e documentati motivi sono concessi dal DS.

Casi specifici possono essere gli orari dei mezzi di trasporto e impegni sportivi con società cui l'allievo è iscritto. In tali casi ad inizio d'anno il genitore deve presentare la propria autorizzazione, la richiesta di deroga, la tabella degli orari del mezzo di trasporto utilizzato dal figlio o, se sportivo, il calendario degli impegni d'anno e l'iscrizione a società sportiva.

Per le classi di Via Moriondo, gli allievi che, per ritardo, non potessero usufruire del trasporto alla palestra, saranno inseriti nella classe parallela.

IX - Udienze**Art. 26**

I rapporti ed i colloqui tra insegnanti e genitori sono uno strumento fondamentale per mantenere il dialogo e la collaborazione per il comune intento educativo/formativo dell'allievo, tra le famiglie ed il mondo della scuola. Per poterli organizzare nel migliore dei modi, il Collegio Docenti stabilisce che ciascun insegnante metta a disposizione dei genitori un'ora di colloquio mensile e che vengano effettuati due incontri collegiali, uno per ciascun periodo dell'anno scolastico, resi pubblici ad inizio d'anno attraverso il calendario degli impegni dei genitori inserito nel vademecum dei genitori.

Le udienze sono sospese l'ultimo mese di lezione come da normativa vigente.

Art. 27

Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni feriali su appuntamento.

X - Formazione delle classi**Art. 28**

Gli alunni vengono ripartiti in classi secondo i seguenti criteri:

Classi Prime

- Rispetto delle normative vigenti, in merito al numero minimo e massimo per ogni classe;
- Presenza di alunni portatori di Handicap con conseguente riduzione numerica;
- Ripartizione in base alle lingue straniere studiate nelle scuole medie;
- Mantenimento in una stessa classe di alunni provenienti dalla stessa scuola media o dallo stesso paese se richiesto;
- Distribuzione equa degli alunni più meritevoli, licenziati con "buono", "distinto" e "ottimo", fra le varie sezioni;
- Distribuzione equa degli alunni ripetenti.

Classi successive

- Continuità didattica
- Scelta dell'indirizzo di studi da parte degli alunni (per le classi terze)
- Anno di studio delle lingue straniere

XI - Turismo scolastico - Attività culturali**Art. 29**

Durante l'anno scolastico vengono programmate visite guidate, viaggi di istruzione, partecipazione a gare professionali e a manifestazioni sportive. Il piano di dette attività viene approntato dai Consigli di classe e dal Collegio Docenti ed è approvato dal Consiglio d'Istituto durante le prime sedute.

Tali attività, formative della personalità degli studenti è parte integrante dei percorsi didattici, si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 30

Sia le visite guidate che le gite di istruzione saranno completamente a carico delle famiglie.

Art. 31

Le classi dell'istituto parteciperanno altresì con l'autorizzazione del Dirigente Scolastico a proiezioni di film, rappresentazioni teatrali, manifestazioni culturali e simili.

Al fine di rendere partecipi e propositivi gli studenti, può essere richiesto dal docente organizzatore un incontro con i rappresentanti di classe al momento in classe, al fine di informare le classi sulle mete dei viaggi di istruzione e programmi.

XII - Biblioteca - Aule speciali**Art. 32**

Presso ogni sede dell'istituto è costituita la biblioteca con lo scopo di fornire ai docenti ed agli alunni adeguati strumenti di ricerca e di approfondimento culturale.

I servizi di biblioteca sono coordinati da un docente nominato annualmente dal Dirigente Scolastico.

Art. 33

La biblioteca di ogni sede dell'istituto è aperta al prestito, ogni anno, dall'inizio delle lezioni fino al 15 maggio.

Possono accedere al prestito gli allievi, il personale docente e non docente.

Art.34

Di norma gli allievi accedono alla biblioteca nelle ore di apertura della stessa che viene fissata con l'entrata in vigore dell'orario definitivo direttamente dal docente responsabile.

Art. 35

Periodicamente, e comunque alla fine di ogni anno scolastico, il bibliotecario curerà la revisione ed il controllo dei volumi.

Art. 36

I libri ricevuti in prestito devono essere tenuti con la massima cura; non devono essere deturpati né alterati né smarriti ed in ogni caso il responsabile è tenuto a risarcire il costo o a sostituire il testo.

Art. 37

Tutti gli alunni possono consultare ed usare pubblicazioni, dizionari, guide ecc. previa autorizzazione del docente presente in classe nell'ora in cui gli stessi vengono usati.

I volumi devono essere restituiti alla fine dell'ora e comunque non oltre la fine della mattinata.

Non è consentito il prestito di tali pubblicazioni.

Art. 38

Il funzionamento di tutti i laboratori avviene unicamente nell'ambito dell'attività didattica e con la sorveglianza dei docenti responsabili di laboratorio.

Gli alunni accedono ai laboratori solo con il materiale utile per la lezione da svolgere; non è consentito introdurre altri effetti personali. Per i dettagli operativi si rimanda allo specifico regolamento.

XIII - Palestra e attività sportiva**Art. 39**

L'accesso alla palestra è consentito solo nelle ore di lezione e per manifestazione autorizzate, in presenza di responsabili (insegnanti o personale ausiliario).

Art. 40

Per svolgere l'attività pratica è necessario un abbigliamento idoneo. La permanenza nello spogliatoio deve limitarsi al tempo strettamente necessario per il cambio di abbigliamento.

Art. 41

Gli alunni esonerati dall'attività pratica partecipano alle lezioni con compiti diversi (osservazione, arbitraggio, collaborazione, ascolto della parte teorica della lezione).

Non è possibile allontanarsi dalla palestra senza l'autorizzazione del responsabile.

Art. 42

L'uso degli attrezzi e del materiale ginnico è consentito solo in presenza dell'insegnante. Per danni provocati deliberatamente a tale materiale può essere richiesto un risarcimento.

Art.43

La classe torna dallo spogliatoio alla fine della lezione per il cambio dell'abbigliamento.

Art. 44

Gli spostamenti dall'aula alla palestra e viceversa devono avvenire senza arrecare disturbo all'attività scolastica.

Art. 45

E' prevista l'attività sportiva d'Istituto oltre le ore curricolari di scienze motorie; essa è coordinata da un docente di tale materia nominato dal Dirigente Scolastico nell'ambito del Piano dell'Offerta formativa su preciso progetto.

Art. 46

Il Dirigente Scolastico autorizza la partecipazione a manifestazioni sportive, quali i Giochi Sportivi Studenteschi, nonché lo svolgimento di attività sportive durante le ore di lezione (tornei interni) purché limitate nel tempo al fine di non interferire eccessivamente con la normale attività didattica.

XIV - Uffici di Segreteria**Art. 47**

Lo sportello di Segreteria è aperto al pubblico:

- dal lunedì al venerdì - dalle ore 7.30 alle ore 9 ,dalle 12 alle 13,dalle 15.30 alle 16.30

Le attività pomeridiane si terranno per tutti gli allievi dell'I.I.S. R.Levi Montalcini presso la Sede centrale di Via Carlo Marx 2.. Non è consentito l'accesso agli Uffici fuori dall'orario previsto se non per giustificati motivi.

XV - Norme finali**Art. 48**

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore all'atto della sua approvazione. Esso sarà a disposizione di tutto il personale docente, non docente, degli allievi frequentanti l'istituto e dei loro genitori.

Art. 49

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, espressamente convocato e con esplicito ordine del giorno.

Art. 50

Tutti i docenti, il personale non docente e gli allievi sono tenuti ad osservare e a fare osservare il presente Regolamento.

L'inosservanza costituisce inadempimento agli obblighi di servizio ed ai doveri scolastici.

Il Dirigente Scolastico
Claudio Giovanni Bruzzone